

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3265/06 REG.DEC.

N. 10449 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ANNO 2000

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10449 del 2000 proposto dal COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Frascini, Irma Marinelli e Raffaele Izzo e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone, n. 28,

contro

la IPAS s.p.a., non costituita in giudizio,

per la riforma e l'annullamento

della sentenza n. 5135 in data 31 luglio 2000 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dall'appellante a sostegno delle proprie difese;

Vista l'ordinanza n. 6414 del 12 dicembre 2000, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Udito alla pubblica udienza del giorno 1 aprile 2005 l'avv. Izzo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Per l'annullamento sia del provvedimento in data 1.10.1999, con cui il Comune di Milano le aveva negato l'installazione di un impianto pubblicitario su suolo pubblico, sia dell'art. 7, comma 1, lett. a) del regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità, di cui il diniego faceva applicazione, la società I.p.a.s. s.p.a. proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 5135 del 31 luglio 2000, la Sez. III del Tribunale adito ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittimi il provvedimento impugnato e la disposizione regolamentare presupposta e declinando la propria giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria.

Avverso detta sentenza il Comune di Milano ha avanzato l'appello in esame, con il quale, riproponendo sostanzialmente le eccezioni e i motivi di resistenza già formulati in primo grado e contestando le ragioni sulle quali la sentenza si fonda, ne chiede, in conclusione, l'annullamento; con ogni conseguenza di legge ed il favore delle spese.

La società appellata non si è costituita in giudizio.

Accolta con ordinanza n. 6414 del 12 dicembre 2000 la domanda di sospensione della sentenza appellata, la causa è stata trattata all'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2005, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato nei limiti che si diranno.

L'Amministrazione appellante ripropone, in via preliminare, l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado siccome notificato oltre il termine di legge. In relazione, tuttavia, alle difese al riguardo svolte in prima istanza dall'originaria ricorrente, che evidenzia la tempestività dell'impugnazione rispetto al timbro apposto dall'ufficio postale incaricato della distribuzione sulla cartolina di ritorno della raccomandata con cui il provvedimento impugnato è stato notificato, l'eccezione ed il corrispondente motivo d'appello non possono essere accolti. La tardività, infatti, non risulta dimostrata con il dovuto rigore dalla parte che l'ha eccepita.

Quanto al merito, le questioni che si dibattono nel caso di specie attengono alle due ragioni del diniego di autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario di cui si tratta, enunciate nella motivazione che lo sorregge, vale a dire: il contrasto della domanda "con l'art. 7, comma 1, lett. a) del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, che vieta espressamente l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico fino alla definitiva approvazione del Piano Generale degli Impianti"; e i "motivi viabilistici" consistenti nel "contrasto con l'art. 51 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (isola di canalizzazione)".

Con riguardo al primo profilo, il Tribunale ha affermato l'illegittimità del citato art. 7 del regolamento comunale, nella parte in cui vieta il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti su suolo pubblico fino all'approvazione del piano generale degli impianti, senza prefissare alcun termine per questo adempimento, incorrendo, così, nella violazione dell'art. 2 comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che impone alle pubbliche Amministrazioni di stabilire per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale deve concludersi.

Per questa parte, la decisione merita di essere pienamente condivisa.

Il precetto dettato dalla disposizione ora citata, invero, rientra tra i principi regolatori dell'attività amministrativa, di cui al capo I della legge n. 241 del 1990, dall'osservanza dei quali - contrariamente a quanto sostiene il Comune appellante - non sono esonerati gli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, qual è il piano comunale degli impianti pubblicitari previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (cfr. C. Cost. 17 luglio 2002 n. 355, con specifico riferimento proprio a detto strumento). Come osserva giustamente il giudice di primo grado, la mancata prefissione del termine in argomento si risolve, in concreto, nell'imposizione di un generalizzato divieto a tempo indeterminato, in quanto tale illegittimo, ancorché parziale e limitato agli impianti su suolo pubblico.

Si rivelano, pertanto, infondate le censure in proposito dedotte dal Comune appellante ed incentrate sulla limitata portata del divieto in questione e sulla natura di atto generale di pianificazione dello strumento all'approvazione del quale il divieto è ancorato.

Ritiene, invece, il Collegio, così condividendo la doglianza al riguardo formulata nell'appello, che sia sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato la seconda parte della sua motivazione. Seppure sinteticamente espressa, l'indicazione tra parentesi della situazione di fatto - "(isola di canalizzazione)" - consente, invero, di comprendere il percorso logico seguito dall'Amministrazione, in quanto costituisce adeguata specificazione del riferimento all'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, che approva il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ai sensi del quale il posizionamento di mezzi pubblicitari é in ogni caso vietato "sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue" (comma 3, lett. a).

In questi limiti, quindi, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,

accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2005 con l'intervento dei Signori:

Raffaele Iannotta	- Presidente
Corrado Allegretta	- Consigliere rel. Est.
Aldo Fera	- Consigliere
Claudio Marchitello	- Consigliere
Nicola Russo	- Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta

F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 maggio 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p. IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi